

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 33

mercoledì, 1 agosto 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005. *pag. 4*

LEGGI REGIONALI 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014. *" 11*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2018, n. 42/R

Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). *" 25*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione. *" 37*

ATTI DI PROGRAMMAZIONE**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 18 luglio 2018, n. 72

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014. *" 51*

REFERENDUM**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 17 luglio 2018, n. 67

Proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007. *" 51*

DELIBERAZIONE 17 luglio 2018, n. 68

Proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007. *" 54*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 18 luglio 2018, n. 216

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 luglio 2018 collegata alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005). *" 54*

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 17 luglio 2018, n. 689

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 17 luglio 2018 collegato alla deliberazione 17 luglio 2018, n. 68 (Proposta di legge n. 291 "Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo". Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007). *" 55*

ORDINE DEL GIORNO 17 luglio 2018, n. 690

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 17 luglio 2018 collegato alla deliberazione 17 luglio 2018, n. 67 (Proposta di legge n. 290 “Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo”. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell’art. 60, comma 2, della l.r. 62/2007). ” 57

ORDINE DEL GIORNO 18 luglio 2018, n. 691

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 luglio 2018 collegato alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014). ” 58

ORDINE DEL GIORNO 18 luglio 2018, n. 692

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del luglio 2018, collegato alla deliberazione 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014). Per sollecitare la produzione di una disposizione normativa nazionale che autorizzi le Regioni all’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli sui quali viene installato impianto di alimentazione a GPL/Metano ai fini di una riduzione dell’apporto di inquinanti in atmosfera da parte del parco veicolare privato attivo in Toscana, nonché in favore dei veicoli ad alimentazione ibrida con motore elettrico. ” 59

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

Art. 3 - Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell'articolo 9 ter della l.r. 40/2005

Art. 4 - Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quater della l.r. 40/2005

Art. 5 - Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 6 - Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

Art. 7 - Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

Art. 8 - Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/2005

Art. 9 - Università. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005

Art. 10 - Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all'articolo 16 quater della l.r. 40/2005

Art. 11 - Piano di area vasta. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 40/2005

Art. 12 - Rete pediatrica e ruolo dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer. Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 40/2005

Art. 13 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

Art. 14 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

Art. 15 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo

ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

Art. 16 - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

Art. 17 - Ufficio di coordinamento. Modifiche all'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 18 - Comitato tecnico-scientifico. Modifiche all'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005

Art. 19 - Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005

Art. 20 - Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'articolo 76 octies della l.r. 40/2005

Art. 21 - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

Art. 22 - Direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

Art. 23 - Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell'articolo 142 decies nella l.r. 40/2005

Art. 24 - Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 undecies nella l.r. 40/2005

Art. 25 - Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 duodecies nella l.r. 40/2005

Art. 26 - Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'articolo 143 bis della l.r. 40/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal d.lgs. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;

2. È necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;

3. È necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. È ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attività al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

5. L'intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonché la piena conformità della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle risorse impiegate;

6. In coerenza con la l.r. 5/2008 è opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

La programmazione di area vasta.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.”.

Art. 2

Direttore per la programmazione di area vasta.
Abrogazione dell'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 9 bis della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 3

Funzioni della programmazione di area vasta.
Sostituzione dell'articolo 9 ter della l.r. 40/2005

1. L'articolo 9 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 ter

Funzioni della programmazione di area vasta

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l'esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università;

b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d'anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituito un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all'elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all'articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo

tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.

4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.”.

Art. 4

Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta.

Modifiche all'articolo 9 quater della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 le parole: “delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 5

Dipartimenti interaziendali di area vasta.

Modifiche all'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta”.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un'assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. L'assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di

lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all'articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale.”.

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell'assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell'assemblea stessa.”.

5. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

6. Al comma 6 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005, le parole: “su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta”, sono sostituite dalle seguenti: “su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,”.

Art. 6

Regione.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 sexies dell'articolo 10 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4 sexies. La Commissione di cui al comma 4 quinquies è composta:

- a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
- b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
- d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
- e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.”.

Art. 7

Conferenza regionale dei sindaci.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“b bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell'articolo 39, comma 4;”.

Art. 8

Conferenza aziendale dei sindaci.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2005 le parole: “il direttore per la programmazione di area vasta” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato”.

Art. 9

Università.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “la commissione è formata dai direttori per la programmazione di area vasta, da rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende interessate;” sono sostituite dalle seguenti: “la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate;”.

Art. 10

Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative.
Modifiche all'articolo 16 quater della l.r. 40/2005

1. Al comma 11 dell'articolo 16 quater della l.r. 40/2005 le parole: “nonché del direttore della programmazione di area vasta” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato,”.

Art. 11

Piano di area vasta.
Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all'articolo 9 ter, comma 2, previa intesa con la conferenza

aziendale dei sindaci ed il rettore dell'università per quanto di competenza.

2. Il comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il piano di area vasta è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.”

Art. 12

Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer.
Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 40/2005

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 bis della l.r. 40/2005 le parole: “con i direttori per la programmazione di area vasta” sono sostituite dalle seguenti: “con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta”.

Art. 13

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale.
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:

a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;

b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.”.

4. Il comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.”.

5. Il comma 7 ter dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.”.

Art. 14

Cause di decadenza e revoca del direttore generale.
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005, dopo le parole: “agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016”.

2. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 171/2016.”.

3. La lettera a) del comma 9 bis dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;”.

Art. 15

Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il

direttore dei servizi sociali.

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Il comma 12 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.”.

Art. 16

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 bis

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

- a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;
- d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei

requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 del d.lgs. 171/2016.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.”.

Art. 17

Ufficio di coordinamento.

Modifiche all'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 è abrogata.

Art. 18

Comitato tecnico scientifico.

Modifiche all'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h) ed i);”.

Art. 19

Conferenza regionale permanente.

Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;”.

Art. 20

Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza.

Modifiche all'articolo 76 octies della l.r. 40/2005

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 76 octies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;”.

Art. 21

Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale.

Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso.”

Art. 22

Direttore amministrativo.

Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 106 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “e all'articolo 40 bis.”.

Art. 23

Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.

Inserimento dell'articolo 142 decies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 142 decies

Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.

1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai

sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 in conformità all'accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 24

Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.

Inserimento dell'articolo 142 undecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 142 undecies

Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.

1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all'entrata in vigore del presente articolo.

2. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni è assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.”.

Art. 25

Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta.

Inserimento dell'articolo 142 duodecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 142 duodecies

Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta

1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 9 ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 26

Nomina degli organismi regionali.

Modifiche all'articolo 143 bis della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 luglio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.07.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 marzo 2018, n. 263

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 10 luglio 2018

Approvata in data 18 luglio 2018

Divenuta legge regionale 29/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Tutela dei corsi d'acqua

Art. 4 - Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d'acqua

Art. 5 - Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d'acqua

Art. 6 - Gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua

CAPO II

Gestione del rischio di alluvioni

Art. 7 - Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

Art. 8 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni

CAPO III

Interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato

Art. 9 - Ambito di applicazione del capo III

Art. 10 - Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

Art. 11 - Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

Art. 12 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente

in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

Art. 13 - Infrastrutture lineari o a rete

Art. 14 - Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali

CAPO IV

Interventi edilizi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato

Art. 15 - Ambito di applicazione del capo IV

Art. 16 - Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali. Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni. Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Sezione I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

Art. 18 - Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica

Art. 19 - Rilascio dell'autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni

Art. 20 - Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

Sezione II

Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni

Art. 21 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2015

Art. 22 - Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 80/2015

Art. 23 - Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 65/2014

Art. 24 - Abrogazioni

Sezione III

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 25 - Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria

Art. 26 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme in materia di governo del territorio" in materia di indagini geologiche);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali, espressi nelle sedute del 26 giugno 2017 e 18 giugno 2018 e le relative osservazioni;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino istituzionale operato con la l.r. 22/2015 e del trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento, si rende necessario disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;

2. È necessario chiarire che la gestione del rischio di alluvioni è l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni ed è attuata attraverso interventi volti a ridurre la pericolosità e l'entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti;

3. Al fine di salvaguardare la sicurezza idrogeologica del territorio è necessario disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali, nonché nella fascia di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904, prevedendo, in via generale, il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per alcune tipologie di opere ed interventi;

4. In ragione della ratio della disposizione di cui al sopracitato articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha due principali scopi: da un lato, quello di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali e, dall'altro, quello di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, è necessario prevedere una disciplina espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;

5. Per quanto espresso al punto 4, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico e di permettere l'accesso alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua per una efficace manutenzione degli stessi, è, altresì, necessario disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle aree

demaniali quali alvei, golene, argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012;

6. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, per cui: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (...)", è necessario definire in tal senso le aree demaniali oggetto della presente legge;

7. Nelle aree non incluse nel demanio idrico comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, è necessario chiarire che, sul patrimonio edilizio esistente realizzato in assenza di titolo abilitativo e con verifica di compatibilità idraulica negativa, non è ammesso alcun intervento se non la sua demolizione, in ottemperanza alla normativa statale e regionale in materia di abusi edilizi;

8. Nei casi di cui al punto 7, è necessario esplicitare che i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per procedere alle demolizioni di immobili abusivi;

9. Nelle aree del demanio idrico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, sul patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio ed idraulico, con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, oppure sul patrimonio edilizio esistente che sia stato oggetto di sanatoria, è necessario chiarire che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, i soli interventi edilizi finalizzati alla conservazione e manutenzione dei manufatti esistenti, ritenendosi pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche;

10. Oltre a quanto indicato al punto 9, al fine di assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio delle persone, relativamente allo stesso patrimonio e sempre con riferimento alle medesime aree, è necessario vietare i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento;

11. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, è inoltre necessario chiarire che sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

12. È necessario esplicitare che le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano alle opere, agli interventi e ai manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015;

13. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità è necessario dettare disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua e alla loro gestione;

14. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e edilizio esistente, nonché per le attività economiche, è necessario prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio di alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza con i principi del d.lgs. 49/2010;

15. È necessario chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge anche secondo le modalità esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014;

16. Per quanto concerne la pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario esplicitare che la gestione del rischio di alluvioni è perseguita rispetto allo scenario individuato dai piani di gestione del rischio di alluvioni quale "scenario per alluvioni poco frequenti" associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni;

17. Rispetto allo scenario di alluvioni poco frequenti, ai fini della gestione del rischio di alluvioni, si chiarisce che è ammissibile quale livello massimo di rischio, il livello di rischio medio R2, definito tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

18. È indispensabile differenziare le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali, valutata tramite la classe di pericolosità idraulica, ed in funzione dell'intensità del fenomeno idraulico, valutata tramite la magnitudo idraulica, ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente;

19. Le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni sono individuate dai comuni nei propri strumenti urbanistici secondo criteri di appropriatezza tenendo in considerazione i costi ed i benefici di natura economico ed ambientale in coerenza con il d.lgs. 49/2010;

20. Si reputa necessario differenziare le condizioni di attuazione degli interventi a seconda che questi ricadano all'interno o all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della l.r. 65/2014;

21. In ordine a ospedali, case di cura e strutture strategiche per la gestione dell'emergenza ed impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006, è necessario stabilire limitazioni alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, relativamente alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti indipendentemente dalla magnitudo idraulica;

22. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all'entità della magnitudo idraulica e alla presenza di sistemi arginali, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l'assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione come condizione per la realizzazione degli interventi edilizi di nuova costruzione;

23. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all'entità della magnitudo idraulica, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l'assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione oppure interventi di difesa locale, come condizione per la realizzazione di alcune tipologie di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente;

24. È necessario prevedere una specifica disciplina in relazione alla realizzazione di infrastrutture lineari o a rete, parcheggi e sottopassi;

25. È necessario chiarire che nei procedimenti relativi a titoli abilitativi, ivi compresi quelli in sanatoria, di competenza dei comuni, relativamente alle aree demaniali oggetto di concessione nonché nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa vigente in materia;

26. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 49/2010;

27. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato alla implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;

28. È necessario prevedere specifiche disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte di soggetti privati al fine di agevolare la realizzazione di interventi di difesa del suolo;

29. È necessario garantire un adeguato termine per l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la massima conoscibilità delle presenti disposizioni, stabilendo che la stessa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

30. È opportuno precisare che sono state accolte o accolte parzialmente, in ragione della coerenza con l'impianto generale della legge, tutte le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali nel parere del 18 giugno 2018;

Approva la presente legge

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), la Regione, al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, nonché al fine di mitigare i fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico, disciplina la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua.

Art. 2 Definizioni

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, ai fini della presente legge si intende per:

a) "scenario per alluvioni frequenti": lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a trenta anni;

b) "scenario per alluvioni poco frequenti": lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni;

c) "pericolosità da alluvione": la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato;

d) "aree a pericolosità per alluvioni frequenti": le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in

attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;

e) “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media;

f) “battente”: l'altezza della lama d'acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;

g) “gestione del rischio di alluvioni”: le azioni e le misure volte a ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;

h) “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;

h1) “magnitudo idraulica moderata”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri;

h2) “magnitudo idraulica severa”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri;

h3) “magnitudo idraulica molto severa”: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 metri;

i) “rischio di alluvioni”: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento;

l) “vulnerabilità”: la potenzialità dell'elemento esposto a subire danni per effetto dell'evento alluvionale;

m) “rischio medio R2”, definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

n) “opere di sopraelevazione”: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la realizzazione del piano di calpestio

ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza;

o) “opere idrauliche”: opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata;

p) “interventi di difesa locale”: interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale;

q) “opere non diversamente localizzabili”: le opere per le quali il comune dichiara negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica che non possono essere realizzate in aree con minore rischio di alluvioni;

r) “interventi di nuova costruzione”: la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedito, nonché l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee;

s) aree presidiate da sistemi arginali: aree situate a quote altimetriche inferiori alla quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell'argine. Il limite esterno di tale aree è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica sopra individuata pari a 2 metri, comunque non superiore alla distanza di 300 metri dal piede esterno dell'argine.

Art. 3

Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi di natura idraulica, quali in particolare:

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;

2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;

3) rimodellazione della sezione dell'alveo;

- 4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.
- b) reti dei servizi essenziali e opere sovrappassanti o sottopassanti il corso d'acqua;
- c) opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
- d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;
- f) itinerari ciclopedonali;
- g) opere di adduzione e restituzione idrica;
- h) interventi di riqualificazione ambientale.

3. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti, qualora ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, tutti gli interventi edilizi finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, a condizione che siano realizzati interventi di difesa locale qualora si modifichino le parti dell'involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Non sono comunque consentiti i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento, interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche.

4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono consentiti, previa autorizzazione della struttura regionale competente, che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;
- f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 sia inserito nel piano di protezione civile comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 costituisce elemento di verifica della compatibilità idraulica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5. L'autorizzazione idraulica è rilasciata dalla struttura regionale competente con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

7. Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

8. Gli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 e a condizione che siano adottate nei piani comunali di protezione civile misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina

del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Art. 4

Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d'acqua

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non sono consentite le coperture dei corsi d'acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012.

2. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all'articolo 6 per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, nonché a consentirne la manutenzione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) riapertura totale del corso d'acqua;
- b) eventuale delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con le strutture del corso d'acqua;
- c) ampliamento della sezione esistente esclusivamente in zona edificata e nel caso di dichiarata mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, allo scopo di ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità, o altre tipologie di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 5

Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d'acqua

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 4, i soggetti concessionari di cui all'articolo 6 garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità.

2. All'atto del rilascio la concessione è comunicata al comune territorialmente interessato affinché d'intesa con la Regione:

- a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell'opera;
- b) individui il tempo di ritorno della portata che transita nel tratto coperto del corso d'acqua;
- c) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

3. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 2, lettere a), b) e c), nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:

- a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;
- b) le procedure di emergenza;
- c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua.

Art. 6

Gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua

1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d'acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da soggetti diversi, sono dati in concessione ad uno o più soggetti in forma associata e, laddove non sia possibile individuare un unico soggetto, al comune territorialmente interessato.

2. Qualora il tratto coperto del corso d'acqua ricada in un'area urbanizzata ed attraversi più di due proprietà, o la copertura sia stata eseguita per pubblica utilità, la gestione dello stesso e la relativa concessione sono affidate al comune o ai comuni territorialmente interessati in forma associata.

CAPO II

Gestione del rischio di alluvioni

Art. 7

Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

1. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nonché per le attività economiche, i comuni disciplinano i diversi usi e le trasformazioni del territorio nel rispetto della gestione del rischio di alluvioni di cui al d.lgs. 49/2010.

2. La gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale è perseguita con riferimento allo scenario per alluvioni poco frequenti.

3. Nel rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014, ai fini del raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, i comuni, nei piani operativi o nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, individuano nelle zone soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti, le opere di cui all'articolo 8, necessarie

per l'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel rispetto della presente legge.

4. I comuni individuano le opere di cui all'articolo 8 secondo criteri di appropriatezza in relazione alla tipologia di intervento da realizzare nell'ambito della gestione del rischio di alluvioni, unitamente ai costi ed ai benefici di natura economica ed ambientale in coerenza con il d.lgs. 49/2010.

Art. 8

Opere per la gestione del rischio di alluvioni

1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

- a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- d) interventi di difesa locale.

2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la realizzazione delle seguenti opere:

- a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;
- b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:

- 1) nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;
- 2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento.

3. Le opere o interventi di cui al comma 2, lettera b), sono previste negli strumenti urbanistici e sono realizzate previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente in relazione al titolo abilitativo di riferimento.

4. Le opere idrauliche di cui al comma 1, lettere a) e b), sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche.

CAPO III

Interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato

Art. 9

Ambito di applicazione del capo III

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla l.r. 65/2014.

Art. 10

Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso:

- a) ospedali e case di cura;
- b) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile di cui alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
- c) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solo a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzate le opere o le funzioni di cui al comma 1, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso. Tali opere o funzioni possono essere realizzate soltanto se non diversamente localizzabili e, comunque, secondo quanto stabilito agli articoli 11, 12, 13 e 16.

Art. 11

Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco

frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

Art. 12

Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici, anche attraverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l'incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale ad un intervento sul patrimonio edilizio esistente oppure nel caso in cui l'incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale all'ampliamento e all'adeguamento di opere pubbliche.

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso

delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, per la realizzazione degli interventi edilizi sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, qualora modifichino le parti dell'involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

7. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

8. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per i volumi interrati esistenti non sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento.

Art. 13

Infrastrutture lineari o a rete

1. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia realizzata

almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

2. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

3. L'adeguamento e l'ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e delle relative pertinenze può essere realizzato nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di seguito indicati possono essere realizzati alle condizioni stabilite:

a) itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

b) parcheggi in superficie, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

c) nuove infrastrutture a rete per la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento degli scarichi idrici, il trasporto di energia e gas naturali nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio;

d) impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelli esistenti, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c);

e) impianti e relative opere per il trattamento della risorsa idrica e per la depurazione, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c);

f) adeguamento e ampliamento degli impianti e delle relative opere di cui alla lettera e), a condizione che sia realizzata almeno una delle opere o interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o d).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono

essere realizzati sottopassi a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati sottopassi, solo se non diversamente localizzabili, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

Art. 14

Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del piano di protezione civile comunale. A tal fine il comune, entro centottanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

CAPO IV

Interventi edilizi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato

Art. 15

Ambito di applicazione del capo IV

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla l.r. 65/2014.

Art. 16

Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato

1. Gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa e molto severa, è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b), come condizione per la realizzazione di interventi di nuova costruzione.

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nuovi edifici rurali a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzate nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati annessi agricoli a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggano volume di laminazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali. Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Sezione I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite.

2. La presente legge non si applica:

a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;

b) ai piani attuativi e ai piani diretti convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 18

Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle

mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010:

a) le aree a pericolosità per alluvioni frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 come aree interessate da alluvioni frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino;

b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 65/2014, come interessate da alluvioni poco frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.

2. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010, si assume come battente di riferimento, qualora non determinato:

a) il battente corrispondente alla quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, valutata rispetto al livello del mare;

b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, il battente pari a 2 metri.

Art. 19

Rilascio dell'autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni

1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all'articolo 3 o nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all'articolo 3, comma 5, e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti.

2. L'autorizzazione idraulica è, comunque, rilasciata previa verifica di compatibilità idraulica ai sensi

dell'articolo 3, comma 5, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 1 si riferisca ad interventi sostitutivi o interventi di parziale demolizione nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate e il miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente, realizzati a distanze diverse di quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). Tali interventi debbono essere previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali sulla base della valutazione, effettuata dal comune, di condizioni locali e di specifiche esigenze di tutela delle acque e degli argini che garantiscano lo sfruttamento, il libero deflusso e la tutela delle acque.

3. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 2, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, connesse al territorio antropizzato.

Art. 20

Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 49/2010. La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.

2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 152/2006, il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.

3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi del d.lgs. 49/2010, qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinino la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

Sezione II

Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni

Art. 21

Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).”.

Art. 22

Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati.
Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 80/2015, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi tecnici.

3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:

a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano

delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012;

b) procede alla stipula della convenzione.

4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;

b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d);

c) i tempi di realizzazione dell'opera da parte del privato;

d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d'appalto e delle condizioni di esecuzione;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;

f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;

g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;

h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.

5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.

7. Ai fini dell'acquisizione dell'opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:

a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione;

b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;

c) il certificato di collaudo statico.

8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell'opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.

10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l'opera oggetto dell'istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012.".

Art. 23

Perequazione urbanistica ai fini
della sicurezza idraulica.

Modifiche all'articolo 57 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

"2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza.".

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

b) legge regionale 24 maggio 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012);

c) l'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012);

d) l'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60 (Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di

difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998).

Sezione III

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 25

Contributi per la determinazione del battente.

Norma finanziaria

1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.

2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l'articolo 18, comma 2. È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla l.r. 68/2011.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.

4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.

5. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 480.000,00 per l'anno 2018 a valere sugli stanziamenti della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018."

6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 5, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

In diminuzione:

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", titolo 1 "Spese correnti", per euro 480.000,00.

In aumento:

Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 480.000,00.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 luglio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.07.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 maggio 2018, n. 41

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 maggio 2018, n. 185

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni, Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 luglio 2018

Approvata in data 18 luglio 2018

Divenuta legge regionale 30/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2018, n. 42/R

Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE:

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Atti e procedimenti amministrativi

Art. 3 - Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica

Art. 4 - Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica

Art. 5 - Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica

Art. 6 - Interventi a difesa dei beni privati

Art. 7 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica

Art. 8 - Contenuti dell'autorizzazione

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

Art. 10 - Rinnovo

Art. 11 - Obblighi di fine lavori

Art. 12 - Garanzie finanziarie

Art. 13 - Revoca e decadenza

Art. 14 - Autorizzazione provvisoria

Art. 15 - Omologazione

Art. 16 - Termine per la conclusione del procedimento di omologazione

Art. 17 - Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica

Art. 18 - Coordinamento tecnico

Art. 19 - Verifiche al termine dei lavori

Art. 20 - Varianti

Art. 21 - Procedimenti connessi

Art. 22 - Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo o difformi

Art. 23 - Oneri istruttori

Art. 24 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

Capo III

Procedimento per la classificazione delle opere idrauliche e l'acquisizione al patrimonio regionale

Art. 25 - Criteri per l'individuazione della categoria delle opere idrauliche

Art. 26 - Procedura per la classificazione delle opere idrauliche

Art. 27 - Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione

Art. 28 - Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione

Art. 29 - Acquisizione al demanio regionale

Capo IV

Vigilanza e controllo, accertamento e contestazione di violazioni amministrative

Art. 30 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 31 - Attività di presidio territoriale idraulico

Art. 32 - Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI)

Art. 33 - Contenuti del quaderno di presidio (QdP)

Art. 34 - Caselli idraulici

Art. 35 - Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni

Art. 36 - Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa

Art. 37 - Contenuti del verbale di accertamento

Art. 38 - Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa

Art. 39 - Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico

Art. 40 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il RD 1775/1933 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.”;

Visto R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 recante “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”, che disciplina il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato;

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”

Visto il DPGR 16/08/2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 aprile 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo dell’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 563 del 29 maggio 2018;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 14 giugno 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 796;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario recepire, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 e dell’articolo 89 del d.lgs 112/1998, disciplinando in modo esclusivo, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento.

2. In particolare si rende necessario dettare indirizzi e modalità per l’esercizio dell’attività di presidio idraulico, quale insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui

all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), nonché sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque.

3. Occorre chiarire che l'attività di presidio idraulico ricomprende anche le funzioni svolte nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile), e che pertanto l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e del pronto intervento idraulico di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669 del 1937 viene definita nell'ambito della suddetta attività.

4. Si rende necessario prevedere che le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale competente in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'articolo 13 della l. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale". All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, ai sensi del sopracitato articolo, possono procedere altresì gli ufficiali di polizia giudiziaria.

5. In particolare si è inteso disciplinare l'attività amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di pertinenza, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R.

6. Con il presente regolamento è necessario disciplinare i diversi usi consentiti, in coerenza con le disposizioni statali di polizia idraulica, sulle sponde e gli alvei dei corsi d'acqua; infatti la normativa statale di riferimento risalente al 1904 pur non contemplando in dettaglio tutti gli usi che la società moderna può potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi d'acqua, prevede il divieto generale di svolgere qualsiasi attività o di realizzare qualsiasi manufatto che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati o impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria o straordinaria.

7. E' necessario definire le procedure e le condizioni per il rilascio di autorizzazioni idrauliche, l'omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e modifica di quelle esistenti, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015, le modalità di acquisizione delle opere

idrauliche al demanio regionale e le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia.

8. In materia di accertamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015, occorre disciplinare le modalità di verifica e contestazione delle violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nel r.d. 1775/1933, nei regolamenti di cui all'articolo 5 della l.r. 80/2015, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e dagli atti di autorizzazione.

9. Al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e difesa del suolo:

a) l'attività amministrativa, di vigilanza e controllo di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e nelle relative aree di pertinenza per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della l.r.80/2015);

b) l'attività amministrativa e di vigilanza e controllo di polizia delle acque.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) le modalità di rilascio di autorizzazioni idrauliche;

b) le modalità di rilascio di omologazioni di nuove opere idrauliche o di bonifica o di modifica a quelle esistenti;

c) l'attività di vigilanza, accertamento, anche nell'ambito del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e irrogazione delle violazioni previste in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto

della normativa comunitaria e statale di riferimento, si definisce:

a) ciglio di sponda: il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna;

b) attività di presidio idraulico: l'insieme delle attività di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) e sulle relative opere idrauliche, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia.

c) pronto intervento idraulico: primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate;

d) Presidio Territoriale Idraulico (PTI): l'ambito territoriale omogeneo individuato con delibera di Giunta in ottemperanza alla Direttiva PCM del 27 febbraio 2004, tenuto conto delle Zone di allerta regionale;

e) sala di presidio territoriale: la centrale operativa volta al coordinamento delle attività di presidio territoriale idraulico di cui all'articolo 31 in caso di evento di piena, così come definite nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33;

f) casello idraulico: edificio strumentale allo svolgimento delle funzioni e attività di presidio di competenza regionale, atto a garantire la prossimità di azione e il tempestivo intervento in tempi utili alla gestione dell'evento.

Capo II

Atti e procedimenti amministrativi

Art. 3

Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r.

34/1994), sulle relative aree e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nei casi non disciplinati dal d.p.g.r. 60/R/2016.

2. L'autorizzazione idraulica è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia, previa verifica da parte della struttura regionale territorialmente competente, di seguito denominata struttura regionale, della compatibilità idraulica.

3. La compatibilità idraulica verifica, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

b) non interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e compatibilità con la presenza di opere idrauliche;

c) non interferenza con la stabilità del fondo e delle sponde;

d) non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

e) non aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 4

Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica

1. Nelle aree di cui all'articolo 3, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa autorizzazione idraulica, sono ammessi i seguenti interventi:

a) variazioni o alterazioni di corsi d'acqua, quali costruzioni di ponti, passerelle, ed in particolare chiaviche, botti, sifoni, travate;

b) acquedotti, metanodotti e altre reti di servizi essenziali;

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri ciclopeditoni;

d) taglio e sfalcio della vegetazione sulle aree di pertinenze dei corsi d'acqua;

e) temporanea utilizzazione colturale di terreni posti nelle aree di pertinenza del corso d'acqua;

f) interventi di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

g) opere a difesa dei beni privati, di cui all'articolo 6;

h) movimentazione di materiale in alveo nel rispetto di cui al d.lgs 152/2006;

i) manifestazioni culturali e sportive;

2. Per i manufatti di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014 è garantita una distanza non inferiore a quattro metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza dal ciglio di sponda.

3. Nei casi in cui gli interventi e la realizzazione delle opere siano oggetto di concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, l'autorizzazione idraulica è acquisita nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.

Art. 5

Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. L'autorizzazione idraulica è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6

Interventi a difesa dei beni privati

1. La realizzazione degli interventi a difesa dei beni privati dall'erosione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi, qualora non rientri nelle fattispecie di cui al regolamento 60/R/2016, è soggetta ad autorizzazione idraulica.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate e mantenute a totale spese del soggetto interessato, proprietario o possessore frontista.

Art. 7

Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica i soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, le finalità di utilizzo e la durata per la quale viene richiesta l'autorizzazione, secondo la modulistica approvata con decreto del Direttore della direzione competente in materia.

2. Alla domanda sono allegati in particolare:

- a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi;
- b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
- c) relazione tecnica che descriva il progetto specificando le superfici e le eventuali volumetrie, precisando se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e dalle normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
- d) relazione idraulica attestante le condizioni di cui all'articolo 3 comma 3;
- e) documentazione fotografica;
- f) corografia 1:10000 con indicazione del luogo dei lavori;
- g) planimetria su base catastale scala 1:2000;
- h) proposta di piano di manutenzione dell'opera;

i) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

l) ulteriori elaborati tecnici in relazione alla tipologia del progetto su richiesta della struttura regionale.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto richiedente l'autorizzazione è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari della struttura regionale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8

Contenuti dell'autorizzazione

1. Il decreto di autorizzazione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata l'autorizzazione, e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere e/o attività;
- c) i termini entro i quali il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare e ultimare i lavori;
- d) le prescrizioni connesse con l'esecuzione dei lavori
- e) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
- f) l'importo dell'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
- g) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Art. 9

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta.

Art. 10

Rinnovo

1. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24.

2. La struttura regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

3. Con il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, ove richieste.

4. L'autorizzazione può essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni.

5. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda a presentare domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 1, trova applicazione quanto disposto all'articolo 22.

Art. 11

Obblighi di fine lavori

1. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale, attestando che le opere o gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato ed alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria, ove rilasciata, il settore competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica la conformità dell'opera al progetto autorizzato e ne dispone lo svincolo secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 12

Garanzie finanziarie

1. In base al grado di rilievo degli obblighi assunti con l'autorizzazione ed alla particolare tipologia dell'opera autorizzata, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, la struttura regionale valuta se richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria, quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e ne quantifica l'importo.

2. La garanzia finanziaria è costituita previo versamento su conto corrente bancario indicato dalla struttura regionale o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta della struttura regionale ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.

4. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento delle spese istruttorie ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

5. La garanzia finanziaria sarà restituita o svincolata a seguito di attestazione di fine lavori, di cui all'articolo 11, con decreto del responsabile della struttura regionale.

Art. 13

Revoca e decadenza

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la struttura regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento l'autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

3. Al titolare dell'autorizzazione viene data comunicazione della decadenza o della revoca da parte della struttura regionale. Accertati i casi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, la struttura regionale dispone il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda nei tempi stabiliti al ripristino dello stato dei luoghi, tale ripristino viene effettuato dalla struttura regionale con oneri a totale carico del soggetto inadempiente.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 il soggetto titolare dell'autorizzazione, qualora non abbia terminato i lavori, provvede a darne comunicazione alla struttura regionale attestando lo stato realizzato.

Art. 14

Autorizzazione provvisoria

1. Per opere e/o interventi che rivestono carattere

di particolare urgenza, volti a garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, il soggetto interessato, entro tre giorni, dall'avvio dei lavori ne da comunicazione alla struttura regionale.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato invia la documentazione di cui all'articolo 7.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e valutata la compatibilità idraulica delle opere o degli interventi, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Il richiedente è obbligato ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di autorizzazione, oppure a demolire le opere in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione idraulica.

5. Nel caso in cui il soggetto non provveda alla comunicazione di avvio dei lavori entro il termine di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria, definita con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 9 della l.r. 80/2015 ed è tenuto, qualora sussistono ragioni di tutela idraulica, al ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

Art. 15

Omologazione

1. L'omologazione idraulica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della l.r. 80/2015 è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale.

2. L'istanza di omologazione è presentata dal soggetto interessato secondo le modalità di cui all'articolo 24.

3. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di livello definitivo e comunque tali da consentire le necessarie verifiche sul progetto strutturale; a tal fine gli elaborati progettuali relativi alle parti strutturali sono sviluppati con i contenuti previsti dal livello progettuale esecutivo.

All'istanza è altresì allegata la proposta di classificazione dell'opera e la connessa proposta di piano di manutenzione dell'opera medesima.

4. Per le opere idrauliche o di bonifica soggette ad autorizzazione sismica di cui all'articolo 167 della l.r. 65/2014, ubicate in zona ad alta sismicità (zona sismica 2) oppure per le opere idrauliche o di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014, la struttura regionale acquisisce specifico parere obbligatorio dalla struttura regionale competente

in materia di sismica, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In tali casi il decreto di omologazione da atto che lo stesso costituisce anche autorizzazione sismica o parere di conformità, di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della l.r. 65/2014.

5. Per le opere idrauliche o di bonifica, diverse da quelle di cui al comma 4, il parere alla struttura regionale competente in materia di sismica potrà essere comunque richiesto, con le stesse modalità di cui al comma 4, in particolari casi motivati a cura del richiedente.

6. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le opere idrauliche e di bonifica rilevanti per la pubblica incolumità, in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4) di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014 soggette a parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di sismica ai sensi del comma 4.

7. Prima dell'inizio dei lavori il progetto è integrato con i nominativi dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del collaudatore statico e qualora previsto da quello tecnico amministrativo.

8. Ove sia necessario procedere all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, ai fini di valutare la coerenza con le finalità del progetto in relazione alla natura dell'opera, ai sensi dell'articolo 10bis della l.r. 30/2005, all'istanza di omologazione è allegato il piano particellare planimetrico e descrittivo, contenente l'indicazione per le singole particelle del beneficiario e del tipo di opera o diritto reale previsto per le stesse.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'omologazione da atto del nulla osta di cui all'articolo 10bis della l.r. 30/2005 e contiene le eventuali prescrizioni al fine del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 6 della l.r. 77/2004.

Art. 16

Termine per la conclusione del procedimento di omologazione

1. Il procedimento di omologazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 17

Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica

1. L'attività di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in fase di realizzazione delle stesse, anche per gli aspetti strutturali, è di competenza della struttura regionale, che, ove ritenuto necessario, può richiedere il supporto della struttura regionale competente in materia di sismica.

2. L'attività di vigilanza, in caso di esproprio, è altresì finalizzata al rilascio da parte della struttura regionale del nulla osta di cui all'articolo 10 bis della l.r. 30/2005.

Art. 18
Coordinamento tecnico

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, e atti di assenso comunque denominati, da parte di altre strutture regionali competenti nelle materie di riferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 80/2015, necessari al rilascio dell'omologazione, la struttura regionale coordina, anche mediante conferenza dei servizi interna, l'acquisizione dei necessari atti che sono rilasciati dalle competenti strutture regionali entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19
Verifiche al termine dei lavori

1. Il soggetto che ha realizzato l'opera omologata, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, trasmette alla struttura regionale, ai fini di cui all'articolo 8 della l.r. 80/2015 e dell'articolo 6 della l.r. 77/2004, la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
- b) certificato di collaudo statico;
- c) elaborati grafici rappresentanti lo stato realizzato;
- d) relazione attestante lo stato realizzato;
- e) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;
- f) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione.

2. Il titolare dell'omologazione trasmette l'eventuale atto di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, ovvero ne da comunicazione non appena lo stesso sia divenuto esecutivo.

3. La struttura regionale, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, convoca il soggetto che ha realizzato l'opera per un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell'opera idraulica o di bonifica realizzata. Del sopralluogo viene redatto un verbale attestante lo stato dell'opera, da conservare agli atti unitamente con il certificato di collaudo.

4. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera.

5. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 è applicata la sanzione di cui all'articolo 22.

6. Ove si sia proceduto all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, eseguita in via d'urgenza, entro trenta giorni dall'espletamento delle procedure di registrazione, trascrizione e voltura di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2005, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera, trasmette alla struttura regionale:

- a) decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria;
- b) documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione Toscana.

7. Fino alla comunicazione di cui ai commi 1 e 6, la manutenzione dell'opera rimane in carico al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 20
Varianti

1. Le varianti in corso d'opera ai progetti omologati devono essere preventivamente omologate dalla struttura regionale secondo le modalità di cui all'articolo 15.

2. Le varianti sono omologate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 15, comma 3.

Art. 21
Procedimenti connessi

1. I progetti delle opere soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio di omologazione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 22
Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi

1. Fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comportano il

pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015.

2. Qualora il trasgressore nelle more del procedimento sanzionatorio e, comunque, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, presenti istanza di rilascio di autorizzazione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi.

3. La struttura regionale, verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione può autorizzare il soggetto di cui al comma 2 al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio medesimo.

Art. 23

Oneri istruttori

1. Gli oneri a carico del richiedente per l'espletamento di istruttorie tecnico- amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle richieste di autorizzazione e omologazione sono stabiliti con deliberazione ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 80/2015.

2. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori.

Art. 24

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica alla struttura regionale, fatti salvi i casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

2. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvata la modulistica e gli schemi tipo di decreto di cui al presente regolamento.

3. La struttura regionale valuta l'ammissibilità della domanda di cui al comma 1, e, se del caso richiede ulteriori

informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, la struttura regionale dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Capo III

Procedimento per la classificazione delle opere idrauliche e l'acquisizione al patrimonio regionale

Art. 25

Criteri per l'individuazione della categoria delle opere idrauliche

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b) della l.r. 80/2015, individua la categoria delle opere idrauliche così come definite negli articoli 5, 7, 9, 11 del r.d. 523/1904, tenuto conto della classificazione delle aree a rischio idraulico così come definite dagli atti di pianificazione di bacino.

Art. 26

Procedura per la classificazione delle opere idrauliche

1. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 6, la Giunta regionale, con deliberazione, classifica l'opera individuando l'ente competente alla manutenzione dell'opera ai sensi della normativa vigente.

2. La struttura regionale trasmette la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1, al soggetto individuato ai sensi della normativa vigente alla manutenzione e alla gestione dell'opera, allegando il relativo piano di manutenzione.

3. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 1, la manutenzione dell'opera rimane in capo al soggetto che ha realizzato l'opera omologata.

Art. 27

Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione

1. La struttura regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19 commi 1 e 6, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il nulla osta di cui all'articolo 6 della l.r. 77/2004 e la deliberazione della Giunta regionale di classificazione dall'opera medesima, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 1 lettere a), b), e) ed f).

2. La struttura regionale entro il termine di cui al comma 2 ha la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni; in tal caso il procedimento è sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.

Art. 28

Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione

1. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, ovvero della stipula dell'atto di cessione volontaria, e completate le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura, la struttura regionale, entro quarantacinque giorni, trasmette alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, il certificato di collaudo statico, tecnico amministrativo o di regolare esecuzione, il decreto di esproprio o l'atto di cessione, con le visure catastali ed ipotecarie aggiornate, comunicando altresì la classificazione dall'opera di cui alla deliberazione della Giunta regionale.

Art. 29

Acquisizione al demanio regionale

1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua stessi, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte della struttura regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale, possono essere acquisiti al demanio regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione, previa verifica della regolarità urbanistico-edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio ai sensi del "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, "Legge forestale della Toscana"), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R.

Capo IV

Vigilanza e controllo, accertamento e contestazione di violazioni amministrative

Art. 30

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sul reticolo idrografico e relative opere, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, è finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonché l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia.

2. Nell'ambito dell'attività di presidio idraulico di cui all'articolo 2, lettera b), sono ricomprese, oltre alle attività di cui al comma 1, le funzioni svolte nell'ambito della più generale attività di presidio territoriale idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dal personale della struttura regionale in qualità di autorità idraulica, preposto a tali attività, nelle modalità di cui all'articolo 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La Giunta regionale con propria deliberazione può dettare specifiche linee e indirizzi volti a garantire omogeneità nello svolgimento delle sopra citate funzioni sul territorio al fine di assicurare il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

Art. 31

Attività di Presidio Territoriale idraulico

1. L'attività di presidio territoriale idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 è caratterizzata prevalentemente da un'attività di monitoraggio osservativo nel tempo reale, finalizzata alla previsione degli scenari collegati agli eventi meteorologici, al monitoraggio, alla sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica e all'attuazione delle azioni di contrasto degli eventi di piena volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento della funzionalità delle opere stesse, da estendersi a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico, così come individuata nei quaderni di presidio.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la struttura regionale procede:

a) all'osservazione e valutazione della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare

sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;

b) all'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e/o strumentale, dell'evento idrologico e idraulico in atto, da attuarsi in conformità con quanto stabilito nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;

c) all'osservazione e controllo periodico dello stato delle arginature, se presenti, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque e/o alla manutenzione e possibilità di intervento in caso di evento;

d) all'osservazione, gestione, manovra ed esercizio delle opere idrauliche;

e) al pronto intervento idraulico di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c);

f) allo scambio informativo tra i soggetti coinvolti nelle attività di presidio.

3. L'attività di presidio idraulico si articola per livelli in relazione alla complessità di gestione e alle possibilità di intervento:

a) attività di primo livello che si svolge su tratti di corsi d'acqua ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato, e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui siano presenti arginature continue o su cui insistano organi manovrabili, caratterizzati da un elevato livello di complessità gestionale e con caratteristiche idrologiche che consentano l'attivazione del presidio in tempi compatibili con la gestione dell'evento di piena.

b) attività di secondo livello caratterizzata dall'osservazione e controllo nonché pronto intervento idraulico su tratti di corsi d'acqua, ricadenti in aree a rischio idraulico elevato o molto elevato e/o a salvaguardia di importanti centri abitati, aree industriali o infrastrutture strategiche, in cui insistano opere idrauliche sia puntuali che lineari ovvero organi manovrabili non ricadenti nel presidio di primo livello.

4. L'attività di presidio territoriale idraulico è specificata nel quaderno di presidio di cui all'articolo 33.

5. La Regione promuove accordi di collaborazione con gli enti di cui alla Direttiva PCM del 27 febbraio 2004, ai fini del coordinamento e svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. La struttura regionale organizza l'attività di presidio, sull'intero territorio regionale, sulla base di ambiti territoriali significativamente omogenei definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 32

Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI)

1. All'interno del presidio territoriale idraulico, d'ora in poi definito PTI, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sono individuati i tratti di corso d'acqua su cui si svolgono le attività di primo e secondo livello di cui all'articolo 31.

2. Con decisione della Giunta regionale sono individuate le modalità di attivazione e comunicazione in caso di evento di piena tra le strutture regionali coinvolte nell'attività di presidio territoriale idraulico.

Art. 33

Contenuti dei quaderno di presidio (QdP)

1. Il Quaderno di presidio, d'ora in poi definito QdP, in relazione a ciascun ambito di PTI dettaglia le modalità organizzative ed esecutive dell'attività di presidio territoriale idraulico, definendo l'organizzazione, le criticità, nonché le procedure di attivazione del presidio e le relative strumentazioni, risorse e mezzi e dotazione funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31.

2. Il quaderno di presidio contiene in particolare:

a. cartografia di dettaglio con individuazione delle opere idrauliche funzionali allo svolgimento del presidio e/o individuazione aree a rischio elevato e molto elevato secondo quanto previsto dal PGRA;

b. pluviometri e idrometri della rete tele idrometrica afferenti al presidio territoriale;

c. livelli idrometrici di attivazione delle fasi del presidio;

d. organizzazione del servizio di piena, in caso di presidio di primo livello, e di osservazione e controllo, in caso di presidio di secondo livello;

e. documenti tecnici relativi alla gestione di eventuali invasi presenti sul territorio;

f. strutture ausiliarie del presidio (caselli idraulici, magazzini, appostamenti di piena, ecc.);

g. materiali minimi e dotazione minima a supporto della azioni di controllo e contrasto;

h. copia degli accordi di cui all'articolo 31, comma 5, ove stipulati;

i. elenco dei soggetti e relativa modalità di attivazione, pubblici e privati, che collaborano allo svolgimento dell'attività di presidio e delle relative competenze, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e del presente regolamento

j. modalità di attivazione della sala di presidio territoriale, in funzione dello scenario di evento e dei suoi possibili effetti, e di raccordo con la sala operativa regionale di cui al DLgs n. 1 del 2 gennaio 2018 ("Codice della Protezione Civile").

k. procedure di attivazione, funzionamento, intervento e raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nonché responsabili all'attivazione dei piani di emergenza comunali e provinciali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, approva i QdP.

Art. 34
Caselli idraulici

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di cui al presente capo, sono individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/20105 e alla l.r. 70/2015), i caselli idraulici.

Art. 35
Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni

1. Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale preposto a tali attività.

2. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra , nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della l. 689/1981 e della normativa regionale in materia.

3. La Regione per le attività di controllo di cui al comma 1 può avvalersi di altri soggetti istituzionali previa stipula di apposita convenzione.

Art. 36
Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa

1. Il procedimento di accertamento è attivato secondo le modalità previste dal presente regolamento nei casi di seguito indicati:

- a) a seguito di segnalazione circostanziata proveniente da soggetto esterno nei confronti di terzi;
- b) a seguito di autodenuncia da parte di un soggetto;
- c) a seguito di rilevazione diretta effettuata nella ordinaria attività di vigilanza e controllo.

2. Riscontrato l'illecito, viene predisposto il verbale di accertamento.

Art. 37
Contenuti del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento contiene, in particolare:
 - a) la descrizione del fatto accertato ivi compresi gli eventuali elementi finalizzati alla graduazione della sanzione ed allo svolgimento del giudizio di merito;
 - b) le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta;
 - c) gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido;
 - d) la norma prescrittiva e quella sanzionatoria;
 - e) l'importo, le modalità e i termini di pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981, ove prevista;
 - f) eventuali rilevazioni fotografiche, acquisizione di informazioni o qualsiasi elemento aggiuntivo a corredo dell'attività di accertamento.

2. Il modello tipo di verbale di accertamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 38
Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa

1. Entro i termini di cui alla l. 689/1981 il personale regionale preposto al controllo, notifica gli estremi della violazione ai soggetti interessati, dandone comunicazione alla direzione regionale competente.

Art. 39
Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico

1. Nelle more dell'approvazione dei quaderni di presidio idraulici, di cui all'articolo 33, l'attività di presidio territoriale idraulico di cui al presente regolamento è svolta in conformità con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1341 del 29 dicembre 2015, allegato A.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 luglio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

SOMMARIO

Capo I
Oggetto

Art. 1 - Oggetto

Capo II

Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Adempimenti della Regione e dei comuni

Art. 4 - Disposizioni per gli operatori

Art. 5 - Monitoraggio, vigilanza, controllo e sanzionamento

Capo III

Individuazione delle aree di salvaguardia

Art. 6 - Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia

Art. 7 - Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 8 - Norme transitorie

Art. 9 - Efficacia differita

Allegato 1 - Piano di Utilizzazione Sostenibile Fito-farmaci e Fertilizzanti (PUFF)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94 comma 1, comma 4, lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 al comma 1 stabilisce che le Regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di governo dell'ambito, al fine di procedere all'individuazione di tali aree sono previste le procedure e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione da parte dell'autorità idrica toscana (AIT). In particolare è necessario indicare specifici criteri di priorità che devono essere seguiti nell'elaborazione delle proposte di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per individuare le aree;

2. in attuazione dell'articolo 94, comma 6, del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del presente regolamento, per agevolare l'applicazione della normativa da parte degli operatori, è necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia;

3. Come previsto dall'articolo 94 comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006 nell'area di salvaguardia è vietato lo svolgimento di diverse attività tra le quali l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute in uno specifico piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), adottato dalla Regione (articolo 94, comma 5 del d.lgs. 152/2006), che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Sulla base di questi criteri è necessario definire una disciplina equilibrata che tenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali come l'attività agricola, la tutela della salute e dell'ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante. A tal fine le disposizioni del PUFF sono state elaborate sulla base delle seguenti valutazioni:

a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell'impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 75 del d.lgs.152/2006, dell'impatto sulla matrice acqua e più in generale sull'ecosistema (utilizzando parametri eco-tossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le frasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372;

b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'articolo 20 del d.lgs. 150/2012, è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;

c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;

4. relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006 idonee a garantire la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese a queste ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") che ai titoli IV e IV bis disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue agroalimentari anche nelle ZVN;

5. la disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le Regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e ogni altra prescrizione e limitazione nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo;

6. al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l'uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;

7. al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l'approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l'appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;

8. al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l'efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d'inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all'approvazione del regolamento medesimo.

Si approva il presente regolamento:

Capo I
Oggetto

Art. 1
Oggetto (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Capo II
Disposizioni per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari

Art. 2
Definizioni
(articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) captazioni: captazioni, di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo;

b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;

c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all'interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;

d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;

e) operatore agricolo biologico: l'operatore agricolo iscritto nell'elenco nazionale di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

f) operatore extra agricolo: l'operatore diverso dall'operatore agricolo e agricolo biologico;

g) PUFF: piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all'allegato 1 del presente regolamento;

h) uso agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;

i) uso extra agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;

l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

1) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;

2) ubicazione delle aree di alimentazione;

3) interazioni con altri acquiferi;

m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;

n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.

Art. 3
Adempimenti della Regione e dei comuni
(articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8.

2. La Regione:

a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all'articolo 8 e sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 8;

b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.

3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell'atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall'area di salvaguardia, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all'autorità idrica toscana (AIT).

4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:

a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l'area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;

b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.

5. L'elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:

a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;

b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all'articolo 5;

c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d'uso relative alle singole sostanze attive.

Art. 4

Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia

mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2 o presso il Comune.

2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:

a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:

1) all'ubicazione dei terreni compresi all'interno dell'area di salvaguardia;

2) ai vincoli previsti all'interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;

3) alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.

6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la

ASL competente. L'ordinanza è trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all'ARPAT.

Art. 5

Monitoraggio, vigilanza, controllo
(articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 134 del decreto legislativo.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ARTEA approva, per l'anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l'appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.

3. Entro febbraio di ogni anno l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d'intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente.

4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d'intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell'ambito dei controlli interni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all'ARPAT anche in fini dell'inclusione nel rapporto di cui al comma 3.

Capo III

Individuazione delle aree di salvaguardia

Art. 6

Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia
(articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d'intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.

2. L'AIT, sulla base delle informazioni fornite

dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all'articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.

3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:

- a) da acque superficiali di laghi o invasi;
- b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
- c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
- d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
- e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:

1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;

2) l'assenza di centri di pericolo, di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l'assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 20/2006.

4. L'AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:

a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all'Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";

b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l'indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.

5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all'AIT l'elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l'AIT provvede a disporre la cessazione nel piano d'ambito.

6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall'AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua - Attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015).

8. L'AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l'eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E' fatta salva la possibilità per l'AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.

Art. 7

Norme tecniche per l'individuazione
delle aree di salvaguardia
(articolo 28, comma 1 della l.r. 69/2011)

1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell'area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l'intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell'area di salvaguardia.

2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) l'estensione dell'area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il

criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:

- a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l'isoipsa passante per il punto di captazione;
- b) le superfici destinate permanentemente a bosco.

3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all'opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall'area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell'AIT.

4. Per l'acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

- a) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
- b) ubicazione delle aree di alimentazione;
- c) interazioni con altri acquiferi.

5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 8

Norme transitorie
(articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.

2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque - Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.

3. Nelle more dell'attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2012.

Art. 9
Efficacia differita
(articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 luglio 2018

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1***PIANO PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E DEI FERTILIZZANTI - PUFF*****DISPOSIZIONI DI PIANO**

Sezione A - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo
Sezione B - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo
Sezione C - Prescrizioni per l'uso sostenibile dei fertilizzanti in ambito agricolo ed extragratico

DISPOSIZIONI DI PIANO**Sezione A - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IN AMBITO AGRICOLO****A. 1 - Divieti**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2, ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia delle captazioni vige il divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo.

2. L'uso di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia delle captazioni è ammesso esclusivamente nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo delle sostanze attive previste dall'allegato II del Reg. (CE) 5 settembre 2008, n. 889 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla l.r. 25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi.

Resta comunque vietato l'utilizzo delle sostanze attive:

- a) elencate nella tabella 1, colonna C, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque superficiali;
- b) elencate nella tabella 1, colonna D, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque sotterranee.

3. All'interno delle aree di salvaguardia è altresì vietato:

- a) lavare le attrezzature e dei contenitori utilizzati per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- b) preparare le miscele di prodotti fitosanitari;

- c) il deposito dei prodotti fitosanitari;
- d) la rimozione o l'estirpazione delle siepi e della vegetazione dalla zona di riva dei corpi idrici superficiali, al fine di mantenere l'effetto di fascia tampone;
- e) il trattamento dei residui di lavaggio delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

A. 2 - Obblighi

1. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia gli operatori devono:

- a) registrare il trattamento, entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso sul registro dei trattamenti reso disponibile sul sistema informativo ARTEA;
- b) utilizzare sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari che consentano la riduzione dei fenomeni di deriva con l'utilizzo di:
 - ugelli antideriva;
 - pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non deve, superare il limite massimo di 8 bar;
- c) mantenere, per evitare il ruscellamento delle acque dal campo trattato al corpo idrico, per almeno quarantacinque giorni dall'ultimo trattamento, un solco interposto tra il bordo del campo coltivato e parallelo al corpo idrico superficiale da proteggere. Il solco, nel caso di presenza di fascia vegetata, deve essere interposto tra il campo e la fascia stessa.

2. Per gli operatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è ammesso l'utilizzo dei prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale ed è escluso l'obbligo della registrazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 150/2012. Devono comunque essere rispettate le norme del presente regolamento, le indicazioni contenute in etichetta e le prescrizioni relative alla difesa integrata previste dall'azione A.7.2 del PAN.

3. La manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento di imballaggi e rimanenze dei prodotti fitosanitari che siano svolti nel centro aziendale, posto all'interno dell'area di salvaguardia, se strettamente funzionali all'attuazione delle previsioni del presente piano, sono ammessi solo qualora avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'allegato VI del PAN. Resta comunque vietata, nelle aree di salvaguardia, l'effettuazione delle attività di cui al punto VI.5 comma 1 lett. a) dell'allegato VI del PAN.

Sezione B - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO

B. 1 - Divieti

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee all'interno delle aree di salvaguardia si applicano i divieti di cui alla sezione A.1 del presente allegato e all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

B. 2 - Obblighi

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia devono essere rispettate le disposizioni di cui alla sezione A.2. punto 1 lettere a) e b), e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999.

B. 3 - Utilizzazione nella gestione delle reti di trasporto ferroviario, stradale, e del verde pubblico

1. L'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui al punto B.1 e agli obblighi di cui al punto B.2 della presente sezione B.
2. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 36/1999.
3. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai seguenti obblighi:
 - a) di cui alla sezione A.1 e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999;
 - b) gli enti titolari o gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade extraurbane principali (di cui all'art. 2 del D.Lgs 285/1992) del verde urbano o del verde a uso della popolazione devono concordare preventivamente con il Servizio fitosanitario regionale i tempi e le modalità di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici.
4. Su richiesta del soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale, al solo fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti effettuati, la ASL, rilevato che tale impiego è inevitabile per garantire tali fini, e sentiti il servizio fitosanitario regionale, l'ARPAT, e il Gestore del servizio idrico integrato, può autorizzare, nelle aree di salvaguardia, trattamenti fitosanitari anche con le sostanze contenute nella tabella 1 o con modalità diverse da quelle previste dai punti B.1. e B.2 della presente sezione. Il trattamento deve avvenire non prima di trenta giorni dall'autorizzazione e previo coordinamento circa gli aspetti operativi sulle modalità e le tempistiche di esecuzione tra il gestore del servizio idrico integrato e il soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale.

Sezione C - PRESCRIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI FERTILIZZANTI E GESTIONE DEL SUOLO IN AMBITO AGRICOLO ED EXTRAGRICOLO

C.1 - Divieti

1. Nelle aree di salvaguardia sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) accumulo o deposito di concimi chimici e fertilizzanti;
 - b) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

C.2 - Obblighi

1. Nelle aree di salvaguardia vigono i seguenti obblighi:
 - a) l'esecuzione della fertilizzazione azotata organica e di sintesi, è consentita secondo le modalità previste per le zone vulnerabili da nitrati, di cui al titolo IV bis del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
 - b) devono essere registrate le date degli interventi di fertilizzazione nonché la tipologia e la quantità di fertilizzante utilizzato;
 - c) devono essere giustificati gli interventi di fertilizzazione, mediante documenti che evidenziano il procedimento per la determinazione delle quantità apportate, commisurate ai fabbisogni della coltura.

TAB. 1 SOSTANZE ATTIVE VIETATE ALL'INTERNO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI CAPTAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE DI CUI ALL'ART.94 DEL D.Lgs. 152/2006						
colonna A	Denominazione della sostanza attiva					
colonna B	Numero CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - codice univoco di identificazione della sostanza					
colonna C	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque superficiali (quali ad esempio fiumi/torrenti,laghi/invasi) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile					
colonna D	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque sotterranee (quali ad esempio pozzi e sorgenti) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile					
colonna E	Categoria fitoiatrica che descrive la tipologia di azione della sostanza: A= acaricida, Af = aficida, Al=alghicida, Au=altri usi, B=battericida, D=disseccante, E=erbicida, Fm=fumigante, I = insetticida, Me=metabolita, Mo=molluschicida, N=netadocita, R= repellente, Re=regolatore della crescita = RO=rodenticida, S=sinergizzante, T=preservante, F = fungicida.					
colonna F	Ruolo della sostanza attiva per la definizione dello stato chimico (tab. 1A) ed ecologico (tab 1B) delle acque superficiali ai sensi dell' art. 75 del D.Lgs 152/06. Sono contrassegnate con A o B le sostanze incluse nelle tabelle suddette dell' allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06, che elencano le sostanze, che in relazione al livello di presenza rilevato dal monitoraggio ARPAT, possono determinare; la classificazione di non buono dello stato chimico del corpo idrico (tab.1A) o lo scadimento di una due classi dello stato ecologico del corpo idrico (tab. 1B) .					
- Per la selezione delle sostanze di cui alla presente tabella:						
a) sono state utilizzate, tra le altre le informazioni relative alle frasi di rischio ambientali e sanitarie risultanti dalla classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella banca dati della Europea Chemical Agency dell' Unione Europea rilevata alla data del 25 gennaio 2018 (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database);						
b) sono stati presi a riferimento i disciplinari di produzione integrata volontaria, di cui alla legge regionale n. 25/1999 approvati con i decreti dirigenziali n. 1089 del 6 febbraio 2017 e n. 3839 del 31 marzo 2017.						
CODICE_UNIVOCO	A	B	C	D	E	F
	SOSTANZA ATTIVA		PRESENZA DI DIVIETO DI USO PER LE CAPTAZIONI		COMPORTAMENTO AGRONOMICO	STATO DELLE ACQUE
	Denominazione	NUMERO - CAS	DA ACQUE SUPERFICIALI	DA ACQUE SOTTERRANEE	categoria fitoiatrica	Presenza negli elenchi delle tabelle 1A e 1B
1	2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)	94-75-7	SI	NO	E, R Me	B
2	Abamectina	71751-41-2	SI	SI	A,I,N	
3	Aclonifen	74070-46-5	SI	SI	E	A
4	Acrinatrina	101007-06-1	SI	NO	I, A	
6	Amidosulfuron	120923-37-7	SI	SI	E	

7	Azimsulfuron	120162-55-2	SI	SI	E	
8	Azinofos etile	2642-71-9	SI	NO	I, A	B
9	Azinofos metile	86-50-0	SI	NO	I	B
10	Azoxistrobina	131860-33-8	SI	SI	F	
11	Bentazone	25057-89-0	SI	SI	E	B
13	Bifenox	42576-02-3	SI	NO	E	A
14	Boscalid	188425-85-6	SI	NO	F	
15	Bromoxinil - fenolo	1689-84-5	SI	SI	E, Me	
16	Bromoxinil - ottanato	1689-99-2	SI	SI	E	
18	Cimoxanil	57966-95-7	SI	SI	F	
19	Ciproconazolo	94361-06-5	SI	SI	F	
20	Ciprodinil	121552-61-2	SI	SI	F	
21	Ciprosulfamide	221667-31-8	SI	SI	E, Re	
22	Ciromazina	66215-27-8	SI	SI	I	
23	Clodinafop	105512-06-9	SI	SI	E, Me	
24	Clofentezine	74115-24-5	SI	SI	A	
25	Clomazone	81777-89-1	SI	SI	E	
26	Clopiralid	1702-17-6	SI	SI	E	
27	Clorantraliniprole	500008-45-7	SI	SI	I	
28	Cloridazon	1698-60-8	SI	SI	E	
29	Clorpirifos	2921-88-2	SI	NO	I	A
30	Clorpirifos-methyl	5598-13-0	SI	NO	I, A	B
31	Clorprofam	101-21-3	SI	SI	E, R	
32	Clortoluron	15545-48-9	SI	SI	E,	
33	Clotianidin	210880-92-5	SI	SI	I, Me	
34	Demeton S-metile	919-86-8	SI	NO	I, A	B
35	Demeton -S-metisolfone	17040-19-6	SI	SI	I, A, Me	B
36	Dicamba	1918-00-9	SI	NO	E	
37	Difeconazolo	119446-68-3	SI	NO	F	
38	Dimetoato	60-51-5	SI	NO	I, A, Me	B
39	Dimetomorf	110488-70-5	SI	NO	F	
40	Diquat	85-00-7	SI	SI	E	
42	Esfenvalerate	66230-04-4	SI	NO	I	
44	Fenamifos	22224-92-6	SI	NO	N	
45	Fenazaquin	120928-09-8	SI	NO	A	
46	Fenexamide	126833-17-8	SI	NO	F	
47	Fenpiroximate	134098-61-6	SI	NO	A	
48	Fluazifop-p-butile	79241-46-6	SI	SI	E	
49	Fluazinam	79622-59-6	SI	SI	F	
50	Fluopicolide	239110-15-7	SI	SI	F	
51	Fluopyran	658066-35-4	SI	SI	F	

52	Flutriafol	76674-21-0	SI	SI	F	
53	Folpet	133-07-3	SI	SI	F	
55	Glifosate	1071-83-6	SI	NO	E	
56	Halosulfuron	100784-20-1	SI	SI	E	
58	Imazamox	114311-32-9	SI	SI	E	
59	Imazosulfuron	122548-33-8	SI	NO	E	
60	Imidacloprid	138261-41-3	SI	SI	I	
61	Ioxinil	1689-83-4	SI	SI	E	
62	Iprovalicarb	140923-17-7	SI	SI	F	
63	Isoxadifen etile	163520-33-0	SI	SI	E	
64	Lenacil	2164-08-1	SI	SI	E	
65	Linuron	330-55-2	SI	SI	E	B
66	Mancozeb	8018-01-7	SI	SI	F	
67	MCPA	94-74-6	SI	SI	E	B
68	Mecoprop- P	16484-77-8	SI	NO	E	
69	Metalaxil-M	70630-17-0	SI	NO	F	
70	Metamidofos	10265-92-6	SI	SI	I, A, Me	B
71	Metazaclor	67129-08-2	SI	SI	E	
72	Metobromuron	3060-89-7	SI	SI	E	
73	Metosulfuron metile	74223-64-6	SI	SI	E, Me	
74	Metossifenozone	161050-58-4	SI	SI	I	
75	Miclobutanil	88671-89-0	SI	SI	F	
76	Milbemectina	51596-10-2	SI	NO	I, A, N	
77	Nicosulfuron	111991-09-4	SI	SI	E	
78	Ometoato	1113-02-6	SI	NO	I, A, Me	B
79	Ortosulfamuron	213464-77-8	SI	SI	E	
80	Oxadiazon	19666-30-9	SI	SI	E	
81	Oxasulfuron	144651-06-9	SI	SI	E	
82	Ossifluorfen	42874-03-3	SI	NO	E	
83	Penconazolo	66246-88-6	SI	SI	F	
84	Pendimetalin	40487-42-1	SI	NO	E	
85	Penoxsulam	219714-96-2	SI	SI	E	
86	Piridaben	96489-71-3	SI	NO	I, A	
87	Pirimetanil	53112-28-0	SI	NO	F	
88	Pirimicarb	23103-98-2	SI	SI	I	
89	Piroxsulam	422556-08-9	SI	SI	E	
90	Profoxidim	139001-49-3	SI	SI	E	
91	Propamocarb	24579-73-5	SI	SI	F	
92	Propaquizafop	111479-05-1	SI	SI	D	
93	Propiconazolo	60207-90-1	SI	NO	F	
94	Propizamide	23950-58-5	SI	SI	E	

95	Propoxicarbazone Na	181274-15-7	SI	SI	E	
96	Prosulfuron	94125-34-5	SI	SI	E	
98	Quizalofop-p-etile	76578-14-8	SI	NO	E	
99	Rimsulfuron	122931-48-0	NO	SI	E	
100	Spiroxamina	118134-30-8	SI	SI	F	
101	Spirotetramat	203313-25-1	SI	SI	I	
102	Sulcotrione	99105-77-8	SI	SI	E	
103	Tebuconazolo	107534-96-3	SI	SI	F	
104	Tebufenozide	112410-23-8	SI	NO	I	
105	Tebufenpirad	119168-77-3	SI	SI	A	
106	Teflutrin	79538-32-2	SI	NO	I	
107	Tembotrione	335104-84-2	SI	SI	E	
108	Terbutilazina	5915-41-3	SI	SI	E, AI	B
109	Thiamethoxam	153719-23-4	SI	SI	I	
110	Tiofanate-metil	23564-05-8	SI	SI	F	
111	Tralcoxidim	87820-88-0	SI	SI	E	
112	Triadimenol	55219-65-3	SI	SI	F	
113	Triasulfuron	82097-50-5	SI	SI	E	
114	Triciclazolo	41814-78-2	SI	SI	F	
115	Tritosulfuron	142469-14-5	SI	SI	E	
201	Piraclostrobina	175013-18-0	SI	SI	F	
202	Kresoxim metile	143390-89-0	SI	SI	F	
203	Mepanipirim	110235-47-7	SI	SI	F,B,T	

ATTI DI PROGRAMMAZIONE**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 18 luglio 2018, n. 72

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e in particolare:

- l'articolo 9 "Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto";

- l'articolo 10 "Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme";

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170);

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e in particolare:

- l'articolo 2 "Competenze della Regione";

- l'articolo 9 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente";

- l'articolo 10 "Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale, settoriale e locali e con gli atti della pianificazione territoriale";

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Viste le disposizioni procedurali di cui al titolo II, capo I, della suddetta l.r. 65/2014 e in particolare l'articolo 16, comma 3, che prevede, tra l'altro, che "Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, di competenza della Regione, che non contengono previsioni localizzative, non si applica l'articolo 19";

Tenuto conto che il piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) non prevede nuove localizzazioni e che le localizzazioni ivi indicate sono già state previste negli strumenti di programmazione di settore e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 19 "Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica" della l.r. 65/2014;

Viste:

- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47;

Preso atto dell'informativa preliminare del PRQA approvata dalla Giunta regionale l'8 novembre 2016, discussa in Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto;

Preso atto che il Consiglio regionale nella medesima seduta del 23 novembre 2016 ha approvato le risoluzioni n. 110 e n. 116;

Dato atto che gli atti di indirizzo sopracitati sono stati sostanzialmente recepiti nell'elaborazione del PRQA;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2017, n. 14, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare il "Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)" e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2018, n. 87, con la quale si modifica la proposta di piano regionale per la qualità dell'aria allegata alla del.g.r. 14/2017, in attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 che ha modificato il d.lgs. 152/2006 e in particolare i valori limite che si applicano agli stabilimenti, agli impianti ed alle attività

che producono emissioni in atmosfera e si aggiorna l'intervento "E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa a uso civile" previsto nel PRQA PARTE I - Documento di piano, con il riferimento al d.m. ambiente 186/2017;

Visto che il PRQA, a seguito delle del.g.r. 14/2017 e 87/2018 risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) (allegato A) articolato in:

PRQA PARTE I - Documento di piano;

PRQA- PARTE II - Sezione valutativa;

PRQA - PARTE III - Sistema di monitoraggio;

PRQA - PARTE IV - Norme tecniche di attuazione;

PRQA- Allegati di piano:

Allegato 1 "Quadro conoscitivo",

Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive"

- Rapporto ambientale (allegato B);

- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale (allegato C);

- Proposta di Dichiarazione di sintesi (allegato D);

- Relazione responsabile procedimento (allegato E);

Considerato che il PRQA persegue una strategia integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso un approccio integrato con le altre politiche regionali;

Considerato che il PRQA risulta coerente con gli obiettivi definiti nei piani sovraordinati quali il programma regionale di sviluppo (PRS 2016-2020), piano di indirizzo territoriale (PIT), piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e si integra con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di altri settori d'attività della Regione;

Vista la determinazione n. 4/AC/2017 assunta nella seduta del 12 luglio 2017 dal Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS), con la quale è stato rilasciato il parere motivato ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 10/2010;

Preso atto che con la citata determinazione 4/AC/2017 il NURV ritiene "la valutazione degli effetti ambientali del piano di segno positivo" e che i suggerimenti e le indicazioni ivi contenuti sono stati recepiti nel piano di cui al presente atto;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Quarta commissione consiliare "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture" a seguito della quale sono state apportate limitate modifiche

volte anche a chiarire con maggior specificazione il testo proposto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità nella seduta dell'11 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di controllo nella seduta del 29 gennaio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 12 febbraio 2018;

Ritenuto opportuno garantire un adeguato termine per l'acquisizione dell'efficacia del piano regionale della qualità dell'aria (PRQA), al fine di favorire la massima conoscibilità delle disposizioni contenute, prevedendo che il piano diventi efficace decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della l.r. 65/2014, il " Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)" costituito dai seguenti elaborati:

- Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) (allegato A) articolato in:

PRQA PARTE I - Documento di piano;

PRQA- PARTE II - Sezione valutativa;

PRQA - PARTE III - Sistema di monitoraggio;

PRQA - PARTE IV - Norme tecniche di attuazione;

PRQA- Allegati di piano:

Allegato 1 "Quadro conoscitivo",

Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive"

- Rapporto ambientale (allegato B);

- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale (allegato C);

- Dichiarazione di sintesi (allegato D);

- Relazione responsabile procedimento (allegato E).

2. di dare atto che successive modifiche e o integrazioni dell'allegato 2 del piano "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" saranno approvate secondo le modalità definite dalla l.r. 9/2010;

3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare i documenti relativi al piano di cui al presente atto, compresi tutti gli allegati, sul sito istituzionale della Regione Toscana;

4. di stabilire che il piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) acquisti efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Gianì

Il Segretario
Marco Casucci

REFERENDUM

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 luglio 2018, n. 67

Proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo), la quale prevede, a far data dal 1° gennaio 2019, l'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bibbiena 7 maggio 2018, n. 25, con la quale il Consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo 2 maggio 2018, n. 25, con la quale il Consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo;

Ritenuto pertanto di indire il referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum debba essere formulato come segue:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, di cui alla proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo)?”.

DELIBERA

1. di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo);

2. di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, di cui alla proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo)?”.

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della l.r. 62/2007 sono consultati tramite referendum gli elettori dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Marco Casucci

DELIBERAZIONE 17 luglio 2018, n. 68

Proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62, comma 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo) la quale prevede, a far data dal 1° gennaio 2019, l'istituzione del Comune di Dicomano San Godenzo, per fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Dicomano 26 marzo 2018, n. 18, con la quale il Consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Godenzo 26 marzo 2018, n. 15, con la quale il Consiglio

stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di San Godenzo e Dicomano;

Ritenuto pertanto di indire il referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum debba essere formulato come segue:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Dicomano San Godenzo, per fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, di cui alla proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo)?”;

DELIBERA

1. di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo);

2. di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Dicomano San Godenzo, per fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, di cui alla proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo)?”.

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della l.r. 62/2007 sono consultati tramite referendum gli elettori dei Comuni di Dicomano e San Godenzo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Marco Casucci

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 18 luglio 2018, n. 216

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 luglio 2018 collegata alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), è stata approvata la legge di riforma del servizio sanitario della Regione Toscana che prevedeva, nel processo di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale, oltre all'accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie, che da dodici diventavano le attuali tre, un nuovo modello di programmazione a livello di area vasta e la nuova figura dei relativi direttori generali della programmazione;

- i direttori generali della programmazione di area vasta sarebbero stati incaricati di garantire, a livello di area vasta, la realizzazione dei capisaldi politico-istituzionali ed economici della riforma;

Considerato:

- che a seguito di una serie di emendamenti approvati dalla Terza Commissione consiliare alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005), quello che originariamente doveva esserne l'oggetto, e cioè l'adeguamento delle procedure di nomina delle figure apicali delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario alle modifiche introdotte, a livello nazionale, con l'approvazione del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ha assunto contenuti che vanno ad incidere sull'attuale riforma sanitaria regionale; principalmente attraverso l'eliminazione della figura dei direttori generali della programmazione di area vasta (abrogazione dell'articolo 9 bis della legge 40/2005) e l'attribuzione di un forte ruolo alla figura del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute "Diritti di cittadinanza e coesione sociale";

- che la l.r. 40/2018, così come emendata dalla Terza Commissione consiliare, va a toccare parti fondanti dell'attuale riforma sanitaria regionale non limitandosi più all'adeguamento normativo previsto dalla proposta originaria, e apre, di conseguenza, all'avvertita necessità di una discussione più complessiva sulla riforma stessa;

- anche il confronto precedentemente svolto, ad un anno della riforma sanitaria regionale, dalla Giunta regionale con operatori, amministratori locali e cittadini per valutarne risultati e definire gli impegni futuri su

aspetti importanti della stessa attraverso numerosi tavoli tematici;

- che a quasi tre anni dalla riforma, al netto delle diverse valutazioni e giudizi sulla stessa da parte dei gruppi consiliari presenti, nessuna valutazione e discussione di merito è stata fatta in sede di confronto istituzionale tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, tenuto anche conto delle funzioni di indirizzo, regolamentari e di controllo di quest'ultimo sull'andamento della riforma, sulle criticità riscontrate e sul futuro della stessa, in merito a questioni fondanti quali: gli strumenti di governance, i nuovi modelli organizzativo assistenziali, il rapporto pubblico privato, la rete ospedaliera, l'integrazione e il coordinamento delle cure tra ospedale e territorio, la valorizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale, le liste di attesa, il personale sanitario, l'appropriatezza delle cure, eccetera;

Ritenuto quindi necessario fare un punto di valutazione complessiva, in sede istituzionale, sull'andamento della riforma del sistema sanitario regionale e sulle prospettive future;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a riferire al Consiglio regionale, nella prima seduta utile, entro l'autunno 2018, sull'andamento della riforma del sistema sanitario regionale al fine di aprire e sviluppare una discussione riguardo ad una valutazione della stessa in merito alla realizzazione degli obiettivi fissati, le criticità riscontrate e le prospettive future.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 17 luglio 2018, n. 689

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 17 luglio 2018 collegato alla deliberazione 17 luglio 2018, n. 68 (Proposta di legge n. 291 "Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Goden-

zo". Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge n. 291 (Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo), con la quale si intende istituire, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, in provincia di Firenze;

Vista la deliberazione 17 luglio 2018, n. 68 (Proposta di legge n. 291 "Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo". Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007), con la quale il Consiglio regionale delibera di effettuare il referendum consultivo sulla sopracitata proposta di legge n. 291;

Richiamata la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l'articolo 62 in cui si dispone che "due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti";

Ricordata la risoluzione del Consiglio regionale 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), la quale ha previsto, al fine di favorire i processi volontari di fusione, di assumere l'orientamento di procedere all'approvazione delle proposte di legge di fusione "nei casi in cui lo svolgimento del referendum evidenzi un'espressione di voti favorevoli all'aggregazione territoriale superiore ai due terzi dei votanti dell'intera comunità chiamata ad esprimersi; nonché, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nei casi in cui la popolazione consultata mediante il referendum abbia comunque espresso, per ciascun comune interessato, in maggioranza un voto favorevole all'ipotesi di fusione";

Considerato che le deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, nel dare avvio al percorso di fusione dei medesimi Comuni, esplicitano espressamente "di impegnare il Sindaco e la Giunta affinché la normativa regionale recepisca il principio che la fusione tra i comuni di Dicomano e San Godenzo debba realizzarsi a condizione che in ciascuna delle due

comunità sia superato il 50 per cento dei consensi nella consultazione referendaria";

Preso atto delle audizioni dei Sindaci dei Comuni di Dicomano e San Godenzo, svolte in data 11 luglio u.s. durante la seduta della Prima Commissione consiliare, da cui è emerso l'orientamento di procedere alla fusione dei due Comuni nel caso di raggiungimento della quota del 50 per cento più uno dei voti favorevoli in ciascun Comune rispetto alla consultazione referendaria;

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio regionale 4 luglio 2018, n. 688 collegato alla deliberazione 4 luglio 2018, n. 66 (Proposta di legge n. 287 "Istituzione del comune di Montepulciano Torrita di Siena, per fusione dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena". Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007), con il quale il Consiglio regionale, in seguito ai medesimi orientamenti manifestati dai Comuni interessati in sede di istruttoria, si è impegnato "tenere conto, nel pieno rispetto delle sue prerogative, nella conclusione dell'iter legislativo in oggetto, prima di tutto della volontà espressa dai cittadini con il voto e dell'eventuale orientamento assunto dai Comuni successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria mediante determinazione dei rispettivi consigli comunali";

Ritenuto pertanto opportuno, anche per la proposta di fusione in oggetto e per le ragioni testé ricordate, esprimere il medesimo orientamento assunto con il richiamato odg 688/2018;

SI IMPEGNA

per le ragioni espresse in narrativa, a tenere conto, nel pieno rispetto delle sue prerogative, nella conclusione dell'iter legislativo in oggetto, prima di tutto della volontà espressa dai cittadini con il voto e dell'eventuale orientamento assunto dai Comuni successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria mediante determinazione dei rispettivi consigli comunali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Marco Casucci

ORDINE DEL GIORNO 17 luglio 2018, n. 690

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 17 luglio 2018 collegato alla deliberazione 17 luglio 2018, n. 67 (Proposta di legge n. 290 “Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo”. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell’art. 60, comma 2, della l.r. 62/2007).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge n. 290 (Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo), con la quale si intende istituire, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, mediante fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, in Provincia di Arezzo;

Vista la deliberazione 17 luglio 2018, n. 67 (Proposta di legge n. 290 “Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo”. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell’art. 60, comma 2, della l.r. 62/2007), con la quale il Consiglio regionale ha deliberato di effettuare il referendum consultivo sulla sopracitata proposta di legge n. 290;

Richiamata la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l’articolo 62 in cui si dispone che “due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d’intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti”;

Ricordata la risoluzione del Consiglio regionale del 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), la quale ha previsto, al fine di favorire i processi volontari di fusione, di assumere l’orientamento di procedere all’approvazione delle proposte di legge di fusione “nei casi in cui lo svolgimento del referendum evidenzi un’espressione di voti favorevoli all’aggregazione territoriale superiore ai due terzi dei votanti dell’intera comunità chiamata ad esprimersi; nonché, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nei casi in cui la popolazione consultata mediante il referendum abbia comunque espresso, per ciascun comune interessato, in maggioranza un voto favorevole all’ipotesi di fusione”;

Considerato che la deliberazione del Consiglio comunale di Bibbiena del 7 maggio 2018, n. 25,

esplicita espressamente “di proporre alla Regione Toscana l’istituzione del Nuovo Comune solo se l’esito referendario abbia esito positivo in ambedue i Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo”;

Preso atto delle audizioni dei sindaci dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, svolte in data 11 luglio u.s. nella seduta della Prima Commissione consiliare, da cui è emerso l’orientamento di procedere alla fusione dei due Comuni nel caso di raggiungimento della quota del 50 per cento più uno dei voti favorevoli in ciascun Comune rispetto alla consultazione referendaria, a cui si sono aggiunte le testimonianze del comitato contro la fusione;

Richiamato l’ordine del giorno del Consiglio regionale 4 luglio 2018, n. 688 collegato alla deliberazione 4 luglio 2018, n. 66 (Proposta di legge n. 287 “Istituzione del comune di Montepulciano Torrita di Siena, per fusione dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena”. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007) con il quale il Consiglio regionale in seguito ai medesimi orientamenti manifestati dai comuni interessati in sede di istruttoria si è impegnato “a tenere conto, nel pieno rispetto delle sue prerogative, nella conclusione dell’iter legislativo in oggetto, prima di tutto della volontà espressa dai cittadini con il voto e dell’eventuale orientamento assunto dai Comuni successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria mediante determinazione dei rispettivi consigli comunali”;

Ritenuto pertanto opportuno, anche per la proposta di fusione in oggetto e per le ragioni testé ricordate, esprimere il medesimo orientamento assunto con il sopracitato odg 688/2018;

SI IMPEGNA

per le ragioni espresse in narrativa, a tenere conto, nel pieno rispetto delle sue prerogative, nella conclusione dell’iter legislativo in oggetto, prima di tutto della volontà espressa dai cittadini con il voto e dell’eventuale orientamento assunto dai Comuni successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria mediante determinazione dei rispettivi consigli comunali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Marco Casucci

ORDINE DEL GIORNO 18 luglio 2018, n. 691

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 luglio 2018 collegato alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014), con la quale la normativa regionale in materia di gestione del rischio idraulico viene aggiornata ai principi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), così come recepito nei piani di gestione rischio alluvioni a scala distrettuale;

Preso atto che nella l.r. 41/2018 la gestione del rischio è intesa come l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni e dovrà essere attuata attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità, ovvero la frequenza e le caratteristiche dell'evento alluvionale, nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti;

Tenuto conto che la l.r. 41/2018 introduce l'obbligo di perseguire la gestione del rischio alluvioni rispetto ad uno scenario idoneo per la pianificazione territoriale, quale condizione a cui i comuni debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio, sia per quanto concerne le aree residenziali che quelle produttive;

Preso atto, inoltre, che:

- la l.r. 41/2018 stabilisce e dettaglia la tipologia di opere attraverso le quali gestire il rischio alluvioni connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, da valutarsi rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti (tempo di ritorno 200 anni);

- la gestione del rischio di alluvioni e le opere necessarie sono differenziate, sia in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali (valutata tramite la classe di pericolosità idraulica), sia in funzione dell'intensità del fenomeno alluvionale (valutata tramite la magnitudo idraulica, ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti);

Ricordato che:

- la Regione Toscana individua gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico all'interno del documento operativo per la difesa del suolo (DODS);

- il DODS, previsto all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), definisce al suo interno, "le opere idrauliche e idrogeologiche progettate e/o realizzate dalla Regione stessa, le opere idrogeologiche connesse a viabilità comunale o provinciale, realizzate da Comuni, Province o Città Metropolitana, le opere per la cui progettazione e/o realizzate la Regione si avvale dei Consorzi di Bonifica, le attività di studio e/o ricerca finalizzate al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo";

Considerato che:

- la l.r. 41/2018 è da considerarsi un passo avanti importante nel coniugare la sicurezza idraulica del territorio toscano con una gestione del rischio alluvioni maggiormente adeguata alle specifiche caratteristiche dei territori;

- tuttavia, è necessario garantire a quei territori, ancorché collocati in aree ad elevato rischio idraulico, comunque caratterizzati da un alto dinamismo produttivo e capacità di attrazione di investimenti, come ad esempio il distretto conciario, che l'entrata in vigore di tale normativa non produca effetti negativi in merito alla capacità di espansione di tali aree e quindi di mantenere e creare occupazione;

Tenuto conto della necessità di assicurare un equilibrio avanzato tra la prioritaria necessità di sicurezza dal rischio idraulico con la altrettanto urgente necessità di favorire investimenti produttivi in aree a ciò destinate;

Ritenuto che sia quindi opportuno, anche tenendo conto degli effetti della nuova normativa in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, che ci si attivi per velocizzare il completamento delle opere per la sicurezza idraulica attualmente in fase di realizzazione e si attuino tutti gli investimenti necessari al fine di mettere in sicurezza idraulica sia i centri urbani, sia le aree produttive con maggior rischio idraulico, con particolare attenzione ai distretti ed alle aree produttive maggiormente attrattive di investimenti;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

per le ragioni espresse in narrativa, a garantire il quadro d'insieme utile ad accelerare il percorso per la realizzazione o il completamento delle opere per la sicurezza idraulica attualmente in corso, nonché a

realizzare tutte le opere e gli interventi necessari al fine di mettere in sicurezza idraulica i territori toscani in cui il rischio idraulico risulti maggiore, con particolare attenzione a quelle aree inserite nei distretti produttivi caratterizzati da maggior dinamismo in termini di attrazione di investimenti e crescita occupazionale, quale, ad esempio, il caso del distretto conciario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 18 luglio 2018, n. 692

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del luglio 2018, collegato alla deliberazione 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente "PRQA". Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014). Per sollecitare la produzione di una disposizione normativa nazionale che autorizzi le Regioni all'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli sui quali viene installato impianto di alimentazione a GPL/Metano ai fini di una riduzione dell'apporto di inquinanti in atmosfera da parte del parco veicolare privato attivo in Toscana, nonché in favore dei veicoli ad alimentazione ibrida con motore elettrico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso positivamente atto della deliberazione 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente "PRQA". Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014), con la quale è stato approvato l'atto di programmazione regionale previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), destinato all'individuazione delle misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione di inquinanti in atmosfera, aventi influenza sulle aree di superamento dei limiti di legge, e delle misure per raggiungere i valori limite nei termini prescritti, laddove questi risultino superati;

Ricordato che il PRQA, è, ai sensi della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della

qualità dell'aria ambiente), l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue, in accordo con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e secondo gli indirizzi, le linee strategiche e l'orizzonte temporale del programma regionale di sviluppo 2016-2020, il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future;

Verificato che il PRQA interviene prioritariamente con interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono i principali elementi di criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria imposti dall'Unione Europea con la direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010 stesso;

Richiamati gli obiettivi generali del PRQA:

- azzeramento della percentuale di popolazione esposta ai superamenti, oltre i valori limite, del biossido di azoto e del PM10;
- riduzione della percentuale di popolazione esposta a valori di ozono superiori al valore obiettivo;
- mantenimento della qualità dell'aria dove i livelli della stessa, anche oggi, sono sotto i valori limite;
- aggiornamento e miglioramento del quadro conoscitivo sull'inquinamento atmosferico e diffusione delle relative informazioni;

Visto in particolare l'obiettivo generale relativo all'azzeramento della percentuale di popolazione esposta ai superamenti, oltre i valori limite, del biossido di azoto e del PM10, secondo cui "occorre ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera in considerazione dei seppur parziali superamenti dei valori limite";

Preso atto di quanto indicato nell'ambito dell'obiettivo specifico A.2 (Ridurre le emissioni di materiale particolato fine PM10 nelle aree di superamento PM10), secondo cui fra i settori dell'attività umana individuati come produttori di PM10 rientra anche la mobilità, a causa delle emissioni in atmosfera prodotte dal traffico veicolare, prioritariamente di natura privata;

Rilevato in proposito che tutti gli studi rilevano come gli autoveicoli alimentati a GPL e metano risultino essere gli unici a combustibile fossile capaci di non produrre praticamente PM 10, che gli stessi riducono, poi, notevolmente i componenti dei gas di scarico per i quali la legge non impone ancora alcun limite, come ad esempio il biossido di zolfo (SO2), il benzene (C6H6), la formaldeide (HCHO) e gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), sostanze molto aggressive e certificate come cancerogene, e che, infine, il loro utilizzo in luogo della benzina o del gasolio riduce il potenziale di

formazione del cosiddetto “smog estivo”, causa della produzione di ozono (O3);

Ricordato come il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (PRRM 2008-2010), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, avesse disposto misure relative alla tassazione ambientale per la mobilità, e che con legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007”), il Consiglio regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, avesse disposto, per cinque annualità a decorrere dal 2009, l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica in favore delle auto sulle quali veniva installato un sistema di alimentazione a GPL o a Metano, “collaudato nel 2009”;

Ricordato altresì che tale misura, disposta dallo Stato come facoltà di cui potevano avvalersi le regioni, perseguiva il duplice scopo della riduzione degli inquinanti in atmosfera causati dal traffico veicolare e del sostegno all’attività delle imprese artigianali operanti nel settore della trasformazione del sistema di alimentazione dei veicoli;

Visto come l’attuale legislazione in ordine alla tassa automobilistica regionale, costituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) non consenta tutt’oggi alle regioni di operare autonome iniziative in materia di esenzione in assenza di una disposizione legislativa autorizzativa di fonte statale;

Richiamati altresì i principi generali di cui all’articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), in ordine alla possibilità di intervenire su tributi regionali, ivi compresi quelli derivati (cioè istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle regioni), “nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria”;

Valutati positivamente gli effetti della sopracitata esenzione per il miglioramento della qualità dell’aria in Toscana, soprattutto in ragione della riduzione del particolato fine primario operata dalla conversione di molti veicoli privati verso alimentazioni a GPL o metano;

Considerato che, come si evince dal PRQA, che la

misura adottata dalla l.r. 58/2008, congiuntamente alle riduzioni della tassa automobilistica a beneficio dei veicoli Euro 4 e Euro 5, ha comportato un minor gettito di 20 milioni di euro per il 2009, di 22 milioni di euro per il 2010, di 1,4 milioni di euro per il 2012, di 3,8 milioni di euro per il 2013, 5 milioni di euro per il 2014, e che sul bilancio di previsione della Regione Toscana per l’anno 2018 i proventi dalla tassa automobilistica sono stimati, in competenza, per 552milioni di euro;

Sottolineato come le autovetture trasformate, in Toscana, ad alimentazione a GPL o a metano nel 2017 risulterebbero essere state circa tremilacinquecento, per cui l’esenzione del bollo così come previsto dalla l.r. 58/2008 avrebbe comportato un minor introito al bilancio regionale pari a 595.000 euro;

Ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), dispone, all’articolo 20, l’esenzione quinquennale del pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli elettrici;

Considerato l’impatto positivo sull’ambiente, in termini di riduzioni di emissioni in atmosfera, generato dall’impiego di veicoli a propulsione mista (veicoli ibridi), aventi uno dei motori elettrico, nelle fasi di solo utilizzo di quest’ultimo;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a rappresentare in seno alla Conferenza delle Regioni il tema dell’adozione di una normativa di rango statale che autorizzi le regioni a riattivare l’esenzione della tassa automobilistica in favore delle autovetture su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, così come disposto dal d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006, e a realizzarla anche in favore di quelle a propulsione ibrida con motore elettrico, nonché, nelle more dell’introduzione di una siffatta previsione nazionale, a valutare la possibilità di autonome iniziative regionali

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Marco Casucci

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631